

Accordo locale "Quadro" per i Comuni della Provincia di Monza e della Brianza

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del D.M. 5 marzo 1999 così come successivamente modificato dal Decreto Interministeriale del 16 gennaio 2017, pubblicato sulla G.U. n.62 del 15/03/2017

Premesso

- Che fanno parte della Provincia di Monza e Brianza, e saranno destinatari delle previsioni normative del seguente Accordo i seguenti Comuni: Agrate Brianza, Aicurzio, Albiate, Arcore, Barlassina, Bellusco, Bernareggio, Besana in Brianza, Biassono, Bovisio-Masciago, Briosco, Brughiero, Burago di Molgora, Busnago, Camparada, Caponago, Carate Brianza, Carnate, Cavenago di Brianza, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Concorezzo, Cornate d'Adda, Correzzana, Desio, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Lesmo, Limbiate, Lissone, Macherio, Meda, Mezzago, Misinto, MONZA, Muggiò, Nova Milanese, Ornago, Renate, Roncello, Ronco Briantino, Seregno, Seveso, Sovico, Sulbiate, Triuggio, Usmate Velate, Varedo, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, Villasanta, Vimercate
- Che alla data di sottoscrizione del presente Accordo risultano annoverati tra i Comuni definiti "ad alta densità abitativa", ai sensi dell'elenco del CIPE datato 13/11/2003, destinatari, ex D.L. 47/2014 e s.m.i., sia dell'agevolazione pari al 30% della base imponibile IRPEF e dell'imposta di registro, ovvero dell'agevolazione inerente il sostituto d'imposta c.d. "cedolare secca" con aliquota agevolata pari al 10%, che dell'agevolazione inerente l'imposta IMU pari ad almeno il 25% i Comuni di:
Agrate Brianza, Bovisio-Masciago, Carate Brianza, Cesano Maderno, Desio, Giussano, Lentate sul Seveso, Limbiate, Lissone, Meda, MONZA Muggiò, Nova Milanese, Seregno, Seveso, Varedo, Vimercate
- Che alla data di sottoscrizione del presente Accordo **NON** risultano annoverati tra i Comuni definiti "ad alta densità abitativa", ai sensi dell'elenco del CIPE datato 13/11/2003, destinatari, ex D.L. 47/2014 e s.m.i., solamente dell'agevolazione inerente l'imposta IMU pari ad almeno il 25% i Comuni di:
Aicurzio, Albiate, Arcore, Barlassina, Bellusco, Bernareggio, Besana in Brianza, Biassono, Briosco, Brughiero, Burago di Molgora, Busnago, Camparada, Caponago, Carnate, Cavenago di Brianza, Ceriano Laghetto, Cogliate, Concorezzo, Cornate d'Adda, Correzzana, Lazzate, Lesmo, Macherio, Mezzago, Misinto, Ornago, Renate, Roncello, Ronco Briantino, Sovico, Sulbiate, Triuggio, Usmate Velate, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, Villasanta
- che in data 16 gennaio 2017 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha emanato il decreto di cui all'art. 4, comma 2, legge 9 dicembre 1998 n. 431, successivamente pubblicato sulla G.U. n.62 del 25/03/2017, contenente i criteri generali per la definizione dei canoni di locazione da determinare nell'ambito degli Accordi locali previsti dall'art. 2, comma 3, l. cit.;
- che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.M. 16.01.2017, le Associazioni sindacali dei conduttori e della proprietà edilizia maggiormente rappresentative si sono riunite allo scopo di promuovere la definizione dell'Accordo locale da applicarsi nel territorio dei Comuni facenti parte della Provincia di Monza e della Brianza;

- che l'Accordo locale, secondo il disposto dell'art. 1 commi 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale del 16/01/2017 pubblicato sulla G.U. n. 62 del 15/03/2017, individuate le zone urbane omogenee in cui suddividere il territorio dei sopracitati Comuni, deve stabilire, per ciascuna di dette zone urbane omogenee, fasce di oscillazione del canone di locazione all'interno delle quali

le parti contrattuali private, assistite — a loro richiesta — dalle rispettive organizzazioni sindacali, tenendo conto degli elementi previsti al successivo comma 4 della norma citata, devono concordare il canone effettivo di locazione per l'unità immobiliare oggetto del contratto;

- che i valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione del canone di locazione, riferiti a ciascuna zona urbana omogenea, previsti dall'Accordo locale, devono altresì costituire secondo il disposto degli artt. 2 e 3 del D.M. 16 gennaio 2017, i limiti di riferimento per la determinazione dei canoni di locazione degli immobili ad uso abitativo per i contratti di natura transitoria, previsti dall'art. 5 della legge 9 dicembre 1998 n. 431, nonché per i contratti per studenti universitari disciplinati al comma 3 del sopracitato Art. 5;
- che i canoni di locazione per gli immobili situati nel territorio della Provincia di Monza e della Brianza di proprietà delle imprese di assicurazione, degli enti privatizzati e di soggetti - persone fisiche o giuridiche — detentori di grandi patrimoni immobiliari, nonché degli enti previdenziali pubblici, secondo il disposto dell'art. 1 commi 5 e 6, del D.M. 16 gennaio 2017, devono essere definiti all'interno dei valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione, riferiti a ciascuna zona urbana omogenea, in base ad appositi accordi integrativi locali fra le stesse proprietà, le organizzazione della proprietà edilizia e dei conduttori, partecipanti al tavolo di confronto per il rinnovo della convenzione nazionale o comunque firmatarie dell'Accordo locale;
- che secondo il disposto degli artt. 1 comma 10, 2 comma 7 e 3 comma 4, del D.M. 16 gennaio 2017, i contratti di locazione realizzati in base all'Accordo locale, di cui all'art. 2, comma 4 possono essere stipulati esclusivamente utilizzando i contratti tipo stabiliti dallo stesso Accordo locale;
- che ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998 n. 431, per promuovere la realizzazione degli Accordi Locali, ogni singolo Comune ha facoltà di deliberare aliquote dell'imposta municipale unica (IMU) più favorevoli per i proprietari che concedano in locazione immobili a titolo di abitazione alle condizioni definite negli Accordi Locali stessi, ferma restando la riduzione minima al 75%, prevista dall'art. 1 comma 760 L. 27 dicembre 2019 n° 160.
- che è facoltà di ogni singolo Comune deliberare, anche per gli effetti dell'art. 11, comma 5, della legge 9 dicembre 1998 n. 431, risorse finanziarie aggiuntive, ricavate dal proprio bilancio, per l'erogazione dei contributi integrativi ai conduttori per il pagamento del canone di locazione, come previsto al comma 4 della norma citata, nonché promuovere con incentivi ai locatori i contratti concordati;
- che il presente Accordo sostituisce integralmente, dal giorno 01/05/2024, ogni Accordo precedentemente concluso nei territori dei Comuni facenti parte della sopracitata Provincia e che avrà applicazione per i soli contratti stipulati, tacitamente rinnovati o prorogati sotto la sua vigenza.

Tutto ciò premesso, l'anno 2024, il giorno 15 del mese di marzo

tra

Secco Matteo
FP
2

Le Associazioni sindacali territoriali dei conduttori:

CONIA con sede in Milano, viale Monza n.137, rappresentata dal
Segretario Generale Egidio Rondelli - Recapito telefonico: 02 2814151

SICET con sede in Monza, Via Dante 17/A rappresentata dal
Segretario Geom. Giulio Oreggia - Recapito telefonico: 039 2399259

SUNIA con sede in Monza, Via Premuda 17, rappresentata dalla
Segretaria Generale Dott.ssa Mariella Pollara - Recapito telefonico: 039/2731201 - 345 6035702

UNIAT, con sede in Monza, Via Ardigò n. 15/A rappresentata dal
responsabile Natale Salis

e

Le Associazioni della proprietà edilizia:

A.P.E. Monza aderente CONFEDILIZIA, con sede in Monza Via Mosè Bianchi 18/A rappresentata
dall'Avv. Alfonso Nociti - Recapito telefonico: 342 5745184

A.S.P.I. Comprensorio Brianza con sede in Seveso Via L. Maderna 4 rappresentata
dal Rag. Silvano Lombardo - Recapito telefonico: 393 6435891

A.S.P.I. Monza con sede in Monza Via Spalto Piodo 12 rappresentata dal
Presidente Provinciale Rag. Diana Qualizza - Recapito telefonico: 335 5853316
*Firmataria per i soli Comuni di Agrate B.za, Biassono, Lissone, Monza, Muggiò, Vedano al Lambro e
Vimercate*

CONFABITARE con sede in Monza Via Ferdinando Magellano 21 rappresentata dal
Presidente Provinciale Dott. Stefano Ardita - Recapito telefonico: 380 692 9090

CONFAPPI con sede in Monza Via Ponchielli 47 rappresentata dal
Presidente Provinciale Dott. Nicola Crispino - Recapito telefonico: 335 5368700

FEDERPROPRIETÀ con sede in Milano Viale Certosa 1 rappresentata
dall'avv. Francesca Pizzagalli - Recapito telefonico: 02 45478950

U.P.P.I. con sede in Monza Via G.F. Parravicini 30 rappresentata dal Avv. Filippo Pellegrino
Recapito telefonico: 02 2047734

UNIONCASA con sede in Limbiate Corso Milano 14 rappresentata dal
Presidente provinciale Giuseppe Arena - Recapito telefonico: 328.9050358 / 02.97135036

ppesb *Giulio Oreggia* *Rag. Diana Qualizza* *Stefano Ardita* *3* *A*

si conviene e si stipula quanto segue

1.- PREMESSE – Le premesse sono parte integrante del presente accordo.

2.- NOVAZIONE ACCORDO PRECEDENTE – Il presente Accordo sostituisce integralmente dalla data del suo deposito in Comune, in Provincia ed in Regione ogni Accordo precedentemente concluso nei territori dei Comuni facenti parte della sopracitata Provincia ed avrà applicazione per i soli contratti stipulati sotto la sua vigenza e successivamente tacitamente rinnovati o prorogati nonché per gli Accordi integrativi già conclusi in forza dello stesso e fino alla loro scadenza.

3.- AMBITO DI APPLICAZIONE – I criteri e le modalità per la determinazione del canone di locazione e il contratto tipo stabiliti dal presente Accordo, per ciascuno dei regimi pattizi previsti dalla legge 9 dicembre 1998 n.431, art.2 comma 3 e art.5, si applicano esclusivamente agli immobili locati ad uso abitativo situati nel territorio dei Comuni della Provincia di Monza e Brianza, nel dettaglio Agrate Brianza, Aicurzio, Albiate, Arcore, Barlassina, Bellusco, Bernareggio, Besana in Brianza, Biassono Bovisio-Masciago, Brioso, Brugherio, Burago di Molgora, Busnago, Camparada, Caponago, Carate Brianza, Carnate, Cavenago di Brianza, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Concorezzo, Cornate d'Adda, Correzzana, Desio, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Lesmo, Limbiate, Lissone, Macherio, Meda, Mezzago, Misinto, MONZA Muggiò, Nova Milanese, Ornago, Renate, Roncello, Ronco Briantino, Seregno, Seveso, Sovico, Sulbiate, Triuggio, Usmate Velate, Varedo, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, Villasanta, Vimercate

4. CONTRATTI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 3, LEGGE 9 DICEMBRE 1998 n. 431

Le parti possono stipulare contratti di locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431 applicando le modalità per la determinazione del canone e il contratto tipo come di seguito definiti.

4.1 Modalità per la determinazione dei canoni di locazione situati nel territorio dei Comuni della Provincia di Monza e Brianza;

Per la determinazione del canone nei contratti di locazione stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431, si applicano i criteri e le modalità seguenti:

4.1. a) Individuazione delle zone urbane omogenee

Le "zone urbane omogenee", secondo il disposto dell'art. 1, comma 2, del D.M. 16 gennaio 2017, sono delimitate sulla base della divisione del territorio comunale in zone, come definite dal presente Accordo, tenuto conto dei valori di mercato, delle dotazioni infrastrutturali e dei tipi edilizi.

Le zone urbane omogenee, sono così individuate:

È prevista un'unica zona urbana omogenea, entro la quale i canoni di locazione sono uniformi sull'intero territorio comunale, per i Comuni di:

Agrate Brianza, Aicurzio, Albiate, Arcore, Barlassina, Bellusco, Bernareggio, Besana in Brianza, Biassono Bovisio-Masciago, Brioso, Brugherio, Burago di Molgora, Busnago, Camparada, Caponago, Carate Brianza, Carnate, Cavenago di Brianza, Ceriano Laghetto, Cogliate, Concorezzo, Cornate d'Adda, Correzzana, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Lesmo, Limbiate, Macherio, Meda, Mezzago, Misinto, Ornago, Renate, Roncello, Ronco Briantino, Seveso, Sovico, Sulbiate, Triuggio, Usmate Velate, Varedo, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, Villasanta

Comune di Cesano Maderno

Le zone urbane omogenee, in numero di due, sono individuate dalla delimitazione specificata dai seguenti valori catastali:

- Zona 1: Centrale – Fogli: 1 -12 - 19-22-23-26-27-28-32-33
- Zona 2: Semi periferica – Fogli 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-14-15-16-17-18-20-21-24-25-29-30-31-34-35

Comune di Desio

- Zona 1: Centrale – Fogli: 9-10-11-12-13-14 – 20- 21 -22 -23-24 -25 -26 27 – 28 – 30 –33 - 35 – 36 -37 -38 – 39- 40 – 41 -43 -46 -43-46-48-49-50- 51 -52-53-54-55-59-60
- Zona 2: Periferica – Fogli: 1-2-3-4-5-6-7- 8-15-16-17-18-19-29-31-32-34-42-44-45-47-56-57-58-61-62-63-64

Comune di Lissone

Le zone urbane omogenee, in numero di due, sono individuate dalla delimitazione specificata nell'allegata cartografia planimetrica, allegato n. 4/A

Comune di Monza

Le zone urbane omogenee, in numero di tre, sono individuate dalla delimitazione specificata nell'allegata cartografia planimetrica, allegato n. 4/B

Comune di Muggiò

Le zone urbane omogenee, in numero di due, sono individuate dalla delimitazione specificata nell'allegata cartografia planimetrica, allegato n. 4/C

Comune di Nova Milanese

Le zone urbane omogenee, in numero di due, sono individuate dalla delimitazione specificata nell'allegata cartografia planimetrica, allegato n. 4/D

Comune di Seregno

Le zone urbane omogenee, in numero di due, sono individuate dalla delimitazione specificata nell'allegata cartografia planimetrica, allegato n. 4/F e dalla seguente suddivisione catastale:

Zona 1: Centrale — Fogli: 10 — 11— 14 -15 — 16— 17 —23 —24 -25 - 29— 30— 41

Delimitata dalle Vie: Circonvallazione — Macallè — Luini — Nicolao e Cristoforo da Seregno — Alla Porada - Wagner — Stoppani — San Vitale — Jefferson — Verdi — Grigne — Valassina — Calamandrei — Carroccio — Corso del Popolo — Corso Matteotti - Umberto I - Garibaldi

- Zona 2: Semi periferica - Fogli 1-2-3-4-5-6-7-8-9-12-13-18-19-20-21-22-26-27-28-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-42-43-44-45-46-47-48-49-50

Comprendente la restante parte del territorio non citata nella predetta Zona 1

Comune di Vimercate

Le zone urbane omogenee, in numero di due, sono individuate dalla delimitazione specificata nell'allegata cartografia planimetrica, allegato n. 4/E

4.1. b) Criteri per la definizione dei "valori di riferimento" minimo e massimo dei canoni di locazione

Nell'ambito di ogni "zona urbana omogenea" è definita la fascia di oscillazione con un valore limite minimo e un valore limite massimo del canone espresso in €/mq. annuo.

Ciascuna fascia di oscillazione, con il valore minimo e il valore massimo di riferimento per zona urbana omogenea, è suddivisa in tre sub-fasce, i cui valori minimi e massimi del canone sono compresi nei limiti di fascia.

Le sub-fasce di oscillazione, per ciascuna zona urbana omogenea, sono delimitate con riferimento alla sotto specificata lista degli elementi oggettivi relativi all'immobile:

Elementi di tipo A

A1 bagno interno completo di tutti gli elementi (tazza; lavabo; vasca da bagno o doccia) e con almeno una finestra o dispositivo di areazione meccanica

A2 impianti tecnologici essenziali e funzionanti: adduzione acqua potabile; impianto predisposto per l'installazione di uno scaldabagno che eroghi acqua calda in bagno; impianto elettrico; impianto gas

Elementi di tipo B

B1 cucina abitabile con almeno una finestra

B2 Presenza impianto di ascensore

B3 stato di manutenzione e conservazione dell'unità immobiliare normale in tutti i suoi elementi costitutivi: impianti tecnologici, infissi, pavimenti, pareti e soffitti

B4 impianti tecnologici, di esalazione e scarico conformi alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti alla data di stipula del contratto

B5 riscaldamento centralizzato o autonomo

C1 doppio bagno di cui almeno uno completo di tutti gli elementi (tazza; lavabo; vasca da bagno o doccia) e con almeno una finestra o dispositivo di areazione meccanica

C3 giardino condominiale

C4 stato di manutenzione e conservazione dell'unità immobiliare buono in tutti i suoi elementi costitutivi: impianti tecnologici propri dell'abitazione, infissi, pavimenti, pareti e soffitti

C5 stato di manutenzione e conservazione dello stabile normale in tutti i suoi elementi costitutivi: impianti tecnologici comuni, facciate, coperture, scale e spazi comuni interni

C7 prossimità, entro massimo 1km, dell'abitazione all'insieme dei servizi: trasporti, esercizi commerciali e servizi sociali.

Ai fini dell'individuazione delle sub-fasce di oscillazione deve verificarsi, per ciascuna di esse, la seguente composizione degli elementi oggettivi relativi all'immobile, come sopra specificati:

a) se manca uno solo degli elementi di tipo A

b) se, pur dotati di riscaldamento, esso è realizzato con stufe nei singoli locali, comunque alimentate, fatta eccezione per gli immobili che hanno almeno quattro elementi del tipo B

c) se hanno meno di tre elementi di tipo B, pur avendo tutti gli elementi di tipo A

a) se hanno tutti gli elementi di tipo A e almeno tre elementi di tipo B

b) se hanno tutti gli elementi minimi di tipo A e B, richiesti per la sub-fascia 2, e meno di tre elementi di tipo C

sub - fascia 3 - Gli immobili sono collocati in questa sub-fascia se hanno tutti gli elementi di tipo A, almeno tre elementi di tipo B e tre elementi di tipo C ed almeno 2 elementi tra i D1, D2, D4, D6, D7 e D9

D1 presenza di elementi accessori: balconi o terrazzo

D3 appartamenti con vetustà inferiore a 30 anni, tranne che i tratti di immobili di pregio edilizio, ancorché non vincolati ai sensi di legge

D4 presenza di impianto fotovoltaico per l'autonoma produzione di energia elettrica

- D5 presenza di impianto di allarme funzionante
- D6 giardino privato o spazio aperto esclusivo
- D7 autorimessa o posto auto coperto (esclusivo o in comune)

D8 appartamenti fatti oggetto, negli ultimi 10 anni, d'intervento edilizio manutentivo per il quale è richiesta la dichiarazione in Comune la comunicazione di inizio attività o altra procedura amministrativa

D9 immobile rientrante in classe energetica da A a D

La presenza di almeno quattro degli elementi di tipo D, sopra specificati, comporta la possibilità di applicare all'unità immobiliare il valore massimo del canone della sub-fascia 3, fermo restando che l'accesso a tale sub-fascia è sotteso al possesso di almeno 2 elementi tra i D1, D2, D4, D6, D7 e D9

4.1. c) Definizione dei "valori di riferimento" minimo e massimo dei canoni di locazione

Nell'ambito di ogni "zona urbana omogenea" sono definiti per ciascuna fascia di oscillazione e per le relative sub-fasce i valori minimi e massimi dei canoni di locazione, espressi in €/mq. come da allegato n. 1.

Ove ricorrano una o più delle seguenti condizioni i valori minimi e massimi delle fasce e di ogni sub-fascia sono aumentati come segue:

Alloggio ammobiliato — Quando l'alloggio sia completamente arredato, con mobilio efficiente ed elettrodomestici funzionanti, i valori delle sub-fasce potranno aumentare fino ad un massimo del 15% (mentre per quelli parzialmente arredati la maggiorazione dovrà essere inferiore al massimo e proporzionale all'arredo effettivamente presente e comunque dovrà essere in ogni caso presente una cucina, o angolo cottura, totalmente attrezzata di elettrodomestici e mobili e pensili).

Superficie alloggio — La superficie cui applicare il canone di locazione unitario come sopra definito è quella prevista dal DPR 138/98, ovvero quella catastale. Una misurazione della superficie utile dell'unità immobiliare difforme in più o in meno del 10% di quelle indicate in contratto, non darà diritto alla modifica del canone annuo convenuto.

Qualora la superficie dell'abitazione — intesa come somma delle superfici dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili - sia inferiore a 40 mq si potrà applicare a detta superficie una maggiorazione del 20% fino al limite di 40 mq.

Qualora la superficie dell'abitazione — intesa come somma delle superfici dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili - sia superiore a 50 mq ed inferiore a 60 mq si potrà applicare a detta superficie una maggiorazione del 10% fino al limite di 60 mq.

Qualora la superficie, come sopra specificata, sia superiore a 120 mq, la stessa potrà essere ridotta del 20% e il computo finale non potrà essere inferiore a 120 mq.

Si specifica che per la determinazione dei Mq. utili alla valorizzazione dell'immobile, facendo riferimento alle "tabelle dei canoni per zona omogenea", deve essere considerata la metratura dell'immobile unitamente ad eventuali pertinenze presenti e locate congiuntamente all'immobile

[Handwritten signatures and initials]

8

Si precisa che l'applicazione di eventuali maggiorazioni circa la superficie dell'immobile è subordinata al preventivo conteggio delle pertinenze, le quali concorrono a formare la metratura utile di riferimento, secondo i seguenti valori:

- Box o posto auto coperto al 50% della metratura catastale
- Balconi, terrazze al 30%
- Posto auto scoperto, cantina o solaio ovvero ulteriori pertinenze diverse da box al 25%
- Aree verdi di pertinenza esclusiva al 10%

Maggiore durata contrattuale - in caso le parti convengano una durata contrattuale superiore alla minima triennale i limiti minimi e massimi della sub-fascia di appartenenza del singolo bene locato sono aumentati nel modo seguente:

- per durata di 4 anni del 3%
- per durata di 5 anni del 5%
- per durata di 6 anni del 6%

Impianto di aria condizionata - Nel caso in cui l'immobile oggetto di locazione sia dotato di un impianto di aria condizionata, correttamente funzionante, che ricopra almeno il 50% della superficie oggetto di locazione, i valori delle sub-fasce potranno aumentare fino ad un massimo del 5%

Tutte le variazioni predette sono tra loro cumulabili.

4.1. d) Determinazione del "valore effettivo" del canone di locazione

Individuata la fascia di oscillazione relativa alla zona urbana omogenea in cui è ubicato l'immobile e stabilita la sub-fascia in relazione agli elementi oggettivi che caratterizzano lo stesso immobile, le parti contrattuali determineranno l'importo del canone effettivo secondo quanto disposto al comma 4 dell'art. 1 del D.M. 16 gennaio 2017 stabilendo un importo all'interno della fascia della zona di appartenenza dell'immobile, comunque non superiore al limite della sub-fascia di appartenenza.

Le parti contraenti potranno optare, all'interno della stessa zona cui l'immobile appartiene per ubicazione, per la sub-fascia con valori inferiori, ricordando che anche il valore minimo della sub-fascia 1 non può essere ulteriormente ribassato.

Aggiornamento del canone di locazione - Il canone di locazione potrà essere aggiornato annualmente nella misura massima del 75% della variazione annuale dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno contrattuale precedente quello di decorrenza dell'aggiornamento. Se si effettua la scelta dell'opzione "cedolare secca" le variazioni ISTAT non saranno applicate fino a che la scelta non sia revocata.

4.2 Contratto tipo per le locazioni ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431 - locazione abitativa agevolata.

Per le locazioni da stipulare in applicazione dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 431 le parti private si avvalgono esclusivamente del "Contratto tipo locale" convenuto nel presente Accordo (allegato n. 3) in conformità al modello di contratto di cui agli allegati A del D.M. 16 gennaio 2017.

P.P. 2016

10/10/16

10/10/16

10/10/16

5. CONTRATTI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, LEGGE 9 DICEMBRE 1998 n. 431 – usi transitori

Le parti private potranno stipulare contratti di locazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 9 dicembre 1998 n. 431 applicando le modalità per la determinazione del canone e il contratto tipo come di seguito definiti.

5.1 Modalità per la determinazione del canone di locazione, secondo i criteri dell'art. 2 del D.M. 16 gennaio 2017

Il canone di locazione nei contratti stipulati ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 9 dicembre 1998 n. 431 è determinato dalle parti applicando i criteri e le modalità previste ai precedenti punti 4.1.a), 4.1.b), 4.1.c) e 4.1.d) del presente Accordo.

5.2 Contratto tipo per le locazioni ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 9 dicembre 1998 n. 431

Per le locazioni da stipulare in applicazione dell'art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre n.431 le parti private si avvalgono esclusivamente del "Contratto tipo locale" convenuto nel presente Accordo (allegato n. 4) in conformità al modello di contratto di cui all'allegato B del D.M.16 gennaio 2017. Per la durata del contratto di locazione vale quanto previsto all'art. 2, comma 1 del D.M. 16 gennaio 2017, pubblicato sulla G.U. n. 62 del 15 marzo 2017.

Ai sensi del comma 2 dell'art.2 del DM 16 gennaio 2017 i canoni di locazione e la ripartizione degli oneri accessori relativi ai contratti con durata pari o inferiore a 30 giorni, sono rimessi alla libera contrattazione delle parti.

Ai fini della qualificazione dell'esigenza del locatore e/o del conduttore che giustifica la transitorietà del contratto, sono individuate le condizioni seguenti:

a) quando il locatore abbia l'esigenza di adibire l'immobile ad abitazione propria o dei figli, dei genitori o di parenti fino al 2° grado per motivi di:

- trasferimento temporaneo della sede di lavoro
- matrimonio dei figli
- separazione o divorzio
- vicinanza momentanea a congiunti con necessità di assistenza

e/o

b) quando il conduttore abbia l'esigenza di abitare l'immobile per motivi di:

- trasferimento temporaneo della sede di lavoro
- apprendistato o formazione professionale
- separazione o divorzio
- assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica o acquisto di abitazione in cooperativa o presso privati entro 18 mesi, oppure in caso di ristrutturazione o lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile l'abitazione del conduttore
- vicinanza momentanea a congiunti con necessità di assistenza

c) quando una associazione senza fini di lucro, che abbia fra le proprie finalità statutarie la realizzazione di programmi di accompagnamento e sostegno alle famiglie in difficoltà economica e sociale, dia in locazione un appartamento per accogliere temporaneamente nuclei famigliari in grave emergenza abitativa

d) in presenza di qualsiasi altra esigenza transitoria di una delle parti collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata e comprovata al momento della stipula del contratto di

locazione.

In applicazione dell'art.2 comma 5 del D.M. 16 gennaio 2017 le parti contrattuali che intendano stipulare un contratto di natura transitoria che sia motivato sulla base di fattispecie non previste dai precedenti punti a, b, c, ed d del presente articolo, o difficilmente documentabili, sono assistite dalla rispettiva organizzazione della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente accordo, che attestano il supporto fornito, di cui si dà atto nel contratto sottoscritto tra le parti anche in un allegato allo stesso.

6. CONTRATTI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 2, LEGGE 9 DICEMBRE 1998 n. 431 – usi transitori per studenti

Le parti private potranno stipulare contratti di locazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, legge 9 dicembre 1998 n. 431 applicando le modalità per la determinazione del canone e il contratto tipo come di seguito definiti.

6.1 Modalità per la determinazione del canone di locazione, secondo i criteri dell'art. 3 del D.M. 16 gennaio 2017

Il canone di locazione nei contratti stipulati ai sensi dell'art. 5, comma 2, legge 9 dicembre 1998 n. 431 è determinato dalle parti private applicando i criteri e le modalità previste ai precedenti punti 4.1.a), 4.1.b), 4.1.c) e 4.1.d) del presente Accordo.

6.2 Contratto tipo per le locazioni ai sensi dell'art. 5, comma 2, legge 9 dicembre 1998 n. 431

Per le locazioni da stipulare in applicazione dell'art. 5, comma 2, della legge 9 dicembre 1998 n. 431 le parti private si avvalgono esclusivamente del "contratto tipo locale" convenuto nel presente Accordo (allegato n. 5) in conformità al modello di contratto di cui all'allegato C del D.M. 16 gennaio 2017. Per la durata del contratto di locazione vale quanto previsto all'art. 3, comma 2 del D.M.16 gennaio 2017, pubblicato sulla G.U. n.62 del 15/03/2017.

Tale fattispecie contrattuale è utilizzabile esclusivamente per le ipotesi previste dall'art.3 comma 1 del DM 16 gennaio 2017.

Indipendentemente dai gravi motivi, è concesso al conduttore/i di recedere dal contratto, dandone preavviso scritto a mezzo raccomandata al locatore di due mesi, quando si verifichi prima della scadenza contrattuale l'interruzione degli studi.

7. LOCAZIONE DI CAMERE e/o LOCAZIONE PARZIALE

Le parti possono stipulare, in conformità al presente Accordo, i contratti di locazione, di cui ai precedenti punti 4, 5 e 6, aventi ad oggetto singole camere all'interno di unità abitative, o comunque singole porzioni di esse.

In tal caso il canone sarà determinato secondo le modalità del presente Accordo.

Nella determinazione della superficie le parti possono calcolare anche una percentuale di quella destinata all'uso comune pari alla proporzione tra la superficie totale delle camere e la superficie della camera locata, ovvero della porzione locata.

Nella determinazione degli oneri accessori le parti potranno procedere allo stesso modo.

Il canone di locazione è determinato dalle parti applicando i criteri e le modalità previste ai precedenti punti 4.1. a), 4.1. b), 4.1. c) e 4.1. d) del presente Accordo.

In nessun caso la somma dei canoni di locazione delle singole stanze e/o porzioni e relative superfici ad uso comune potrà essere superiore al canone di locazione dell'intera unità immobiliare.

P.P. 2016

11

8. ACCORDI INTEGRATIVI E PER COMPARTI IMMOBILIARI

Per la stipula dei contratti di locazione degli immobili situati nel territorio dei Comuni dell'Ambito di proprietà di compagnie assicurative, fondi immobiliari, associazioni e fondazioni di previdenza, istituti di credito, enti previdenziali pubblici, e persone giuridiche o fisiche detentrici di grandi proprietà immobiliari (per tali sono da intendersi le proprietà caratterizzate dalla attribuzione in capo ad un medesimo soggetto di più di cento unità immobiliari destinate ad uso abitativo anche se ubicate in modo diffuso e frazionato sul territorio nazionale) i canoni sono definiti, all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti dalle fasce di oscillazione per le aree omogenee e le eventuali zone individuate dalla contrattazione territoriale, in base ad appositi "Accordi integrativi e di comparto" fra la proprietà interessata ed almeno una delle Organizzazioni della proprietà edilizia e delle associazioni dei conduttori partecipanti al tavolo di confronto per la Convenzione Nazionale, come previsto dal disposto dell'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 16 gennaio 2017, o comunque firmatarie dell'Accordo locale.

Gli accordi integrativi e di comparto stabiliscono i canoni di locazione nei limiti previsti dal presente Accordo locale. Tali accordi integrativi prevedono di norma speciali condizioni per far fronte ad esigenze di particolari categorie di conduttori, nonché la possibilità di modificare ed integrare il tipo di contratto.

Alla sottoscrizione degli Accordi Integrativi e di Comparto possono partecipare i soggetti di cui al comma 6 dell'art.1 del DM 16 gennaio 2017 con le finalità ivi precisate.

9. ONERI ACCESSORI

Per tutti i tipi di contratto di cui sopra si applicano i criteri di ripartizione degli oneri accessori di cui all'allegato D del D.M. 16 gennaio 2017 con acconti e verifica del consuntivo da effettuarsi a fine gestione. L'importo così determinato viene ripartito e versato con le stesse modalità del canone.

10. DEPOSITO CAUZIONALE

Il deposito cauzionale non può superare le tre mensilità del canone di locazione. Le parti potranno convenire forme di garanzia alternative al deposito cauzionale, ad esempio fidejussioni bancarie o assicurative il cui importo non ecceda le tre mensilità di canone.

11. COMMISSIONE DI NEGOZIAZIONE PARITETICA E CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE

Per l'attivazione della procedura prevista dall'art.6 del DM 16 gennaio 2017 e dagli artt.14 del tipo di contratto allegato A al DM citato, del tipo di contratto allegato B al DM e del tipo di contratto allegato C al DM citato, si applica quanto stabilito dal Regolamento allegato E del DM.

12. ASSISTENZA ED ATTESTAZIONE

Le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo e delle clausole contrattuali, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e/o dei conduttori. Dell'assistenza si dà atto nel contratto che è sottoscritto dalle organizzazioni che l'hanno prestata con dichiarazione in calce al contratto stesso.

L'attestazione prevista dagli art.1, comma 8, 2 comma 8, e 3, comma 5 del D.M. 16 gennaio 2017, per i casi di contratti non assistiti, è valida solo ove rilasciata congiuntamente da una delle organizzazioni della Proprietà Edilizia e da una dei conduttori firmatarie del presente accordo, prescelte dalle parti, anche con le modalità previste dall'art. 6, comma 3 del D.M. 16 gennaio 2017, tramite la elaborazione e consegna del modello allegato 7 al presente accordo ovvero del verbale di accordo di cui al Regolamento allegato E al D.M.16 gennaio 2017.

13. CANONE MASSIMO DELL'ALLOGGIO SOCIALE E ACCORDO INTEGRATIVO

I canoni massimi dell'alloggio sociale, in applicazione dell'art.2, comma 3, del Decreto 22 aprile 2008, sono individuati all'interno delle fasce di oscillazione in misura che tenga conto delle agevolazioni pubbliche comunque erogate al locatore.

Tali agevolazioni costituiscono, anche con riferimento a quanto stabilito dall'art.1, comma 7, secondo periodo, del D.M. 16 gennaio 2017, elemento oggettivo che determina una riduzione del canone massimo, come individuato nelle fasce di oscillazione stabilite dal presente accordo.

Le modalità di calcolo dei canoni sono quelle previste nel presente accordo come pure la ripartizione degli oneri accessori.

14. RINNOVO E AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO

Il presente Accordo ha durata di mesi 18 a decorrere dal giorno del deposito effettuato con la modalità previste dell'art.7 comma 2 del DM 16 gennaio 2017.

Prima della scadenza ciascuna delle Organizzazioni firmatarie può chiedere a ciascuno dei Comuni capofila dei cinque Ambiti della provincia (Comuni di Biassono, Desio, Monza, Seregno e Vimercate) di provvedere, per il tramite del Tavolo inter-ambiti politiche abitative, alla convocazione per l'avvio della procedura di rinnovo.

Trascorsi infruttuosamente 30 giorni dalla richiesta, la richiedente può procedere di propria iniziativa alla convocazione di tutte le organizzazioni firmatarie del presente accordo.

In presenza di specifiche e rilevanti esigenze di verifica dei contenuti dell'accordo, da motivare nella richiesta, ogni organizzazione firmataria dell'accordo, può richiedere con le stesse modalità sopra indicate la convocazione delle parti firmatarie al fine di introdurre modifiche ed integrazioni.

Nel caso di mancata convocazione da parte del Tavolo inter-ambiti politiche abitative e trascorsi 30 giorni dalla richiesta, l'organizzazione istante può procedere di propria iniziativa alla convocazione.

Il presente accordo resta in vigore sino alla sottoscrizione del nuovo accordo.

Il presente Accordo resta in vigore sino alla sottoscrizione di un Nuovo Accordo che lo sostituisca. Per il periodo che intercorre tra la scadenza del presente Accordo e la stipula di quello nuovo, i limiti inferiori e superiori delle fasce di oscillazione dei canoni insiti nel presente Accordo potranno essere incrementati applicando le intere variazioni ISTAT dell'Indice Nazionale dei Prezzi al Consumo per le famiglie di Operai ed Impiegati intervenute dal primo giorno del mese successivo alla data di deposito del presente Accordo, fino all'ultimo giorno del mese precedente la data di sottoscrizione del nuovo contratto di locazione da stipularsi.

In caso di modifiche all'attuale regime fiscale di riferimento le parti firmatarie, insieme al Tavolo inter-ambiti politiche abitative, si riconvocheranno per le determinazioni in merito.

Successivamente alla sottoscrizione ed al deposito, potranno aderire al presente Accordo altre Associazioni ove antecedentemente sottoscrittrici della Convenzione Nazionale. Potranno aderire anche altre Associazioni, purché grandemente rappresentative a livello locale ed oggettivamente dotate di sede territoriale attiva in uno dei Comuni del presente Accordo. In caso di contestazioni riguardo anche ad uno soltanto di detti ultimi requisiti occorrerà il previo benestare scritto di tutte le qui firmatarie.

I Comuni della Provincia di Monza e Brianza, rappresentati dal Tavolo inter-ambiti politiche abitative, e le Associazioni sottoscrittrici il presente Accordo provvedono al periodico monitoraggio dello stato di applicazione di quanto previsto nell'Accordo stesso e alla condivisione e all'attuazione di iniziative finalizzate a favorire la massima diffusione del contratto di locazione a canone concordato nel territorio provinciale.

15. ALTRE CLAUSOLE

In base alle facoltà previste dal D.M. 16 gennaio 2017, in sede di accordo locale si ritiene opportuno formulare alcune precisazioni ai testi contrattuali e di inserire le seguenti clausole:

Privacy – Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di locazione (d.lgs n. 196/03 e successivo RGE EU 679/16)

APE - Il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell'attestato, in ordine all'attestazione della prestazione energetica dell'immobile locato.

16. ALLEGATI — Sono parte integrante del presente Accordo i seguenti allegati:

Allegato 1/A – Tabelle dei canoni per zona omogenea Comune di Agrate Brianza

Allegato 1/B – Tabelle dei canoni per zona omogenea Comune di Aicurzio

Allegato 1/C – Tabelle dei canoni per zona omogenea Comune di Albiate

Allegato 1/D – Tabelle dei canoni per zona omogenea Comune di Arcore

Allegato 1/E – Tabelle dei canoni per zona omogenea Comune di Barlassina

Allegato 1/F – Tabelle dei canoni per zona omogenea Comune di Bellusco

Allegato 1/G – Tabelle dei canoni per zona omogenea Comune di Bernareggio

Allegato 1/H – Tabelle dei canoni per zona omogenea Comune di Besana In Brianza

Allegato 1/I – Tabelle dei canoni per zona omogenea Comune di Biassono

Allegato 1/J – Tabelle dei canoni per zona omogenea Comune di Bovisio Masciago

Allegato 1/K – Tabelle dei canoni per zona omogenea Comune di Briosco

Allegato 1/L – Tabelle dei canoni per zona omogenea Comune di Brugherio

Allegato 1/M – Tabelle dei canoni per zona omogenea Comune di Burago Di Molgora

Allegato 1/ N– Tabelle dei canoni per zona omogenea Comune di Busnago

Allegato 1/O – Tabelle dei canoni per zona omogenea Comune di Camparada

Allegato 1/P – Tabelle dei canoni per zona omogenea Comune di Caponago

Allegato 1/Q – Tabelle dei canoni per zona omogenea Comune di Carate Brianza

Allegato 1/R – Tabelle dei canoni per zona omogenea Comune di Carnate

Allegato 1/S – Tabelle dei canoni per zona omogenea Comune di Cavenago Di Brianza

Allegato 1/T – Tabelle dei canoni per zona omogenea Comune di Ceriano Laghetto

Allegato 1/U – Tabelle dei canoni per zona omogenea Comune di Cesano Maderno

Allegato 1/V – Tabelle dei canoni per zona omogenea Comune di Cogliate

Allegato 1/W – Tabelle dei canoni per zona omogenea Comune di Concorezzo

Allegato 1/X – Tabelle dei canoni per zona omogenea Comune di Cornate D’Adda
Allegato 1/Y – Tabelle dei canoni per zona omogenea Comune di Correzzana
Allegato 1/Z – Tabelle dei canoni per zona omogenea Comune di Desio
Allegato 2/A – Tabelle dei canoni per zona omogenea Comune di Giussano
Allegato 2/B – Tabelle dei canoni per zona omogenea Comune di Lazzate
Allegato 2/C – Tabelle dei canoni per zona omogenea Comune di Lentate Sul Seveso
Allegato 2/D – Tabelle dei canoni per zona omogenea Comune di Lesmo
Allegato 2/E – Tabelle dei canoni per zona omogenea Comune di Limbiate
Allegato 2/F – Tabelle dei canoni per zona omogenea Comune di Lissone
Allegato 2/G – Tabelle dei canoni per zona omogenea Comune di Macherio
Allegato 2/H – Tabelle dei canoni per zona omogenea Comune di Meda
Allegato 2/I – Tabelle dei canoni per zona omogenea Comune di Mezzago
Allegato 2/J – Tabelle dei canoni per zona omogenea Comune di Misinto
Allegato 2/K – Tabelle dei canoni per zona omogenea Comune di Monza
Allegato 2/L – Tabelle dei canoni per zona omogenea Comune di Muggiò
Allegato 2/M – Tabelle dei canoni per zona omogenea Comune di Nova Milanese
Allegato 2/N – Tabelle dei canoni per zona omogenea Comune di Ornago
Allegato 2/O – Tabelle dei canoni per zona omogenea Comune di Renate
Allegato 2/P – Tabelle dei canoni per zona omogenea Comune di Roncello
Allegato 2/Q – Tabelle dei canoni per zona omogenea Comune di Ronco Briantino
Allegato 2/R – Tabelle dei canoni per zona omogenea Comune di Seregno
Allegato 2/S – Tabelle dei canoni per zona omogenea Comune di Seveso
Allegato 2/T – Tabelle dei canoni per zona omogenea Comune di Sovico
Allegato 2/U – Tabelle dei canoni per zona omogenea Comune di Sulbiate
Allegato 2/V – Tabelle dei canoni per zona omogenea Comune di Triuggio
Allegato 2/W – Tabelle dei canoni per zona omogenea Comune di Usmate Velate
Allegato 2/X – Tabelle dei canoni per zona omogenea Comune di Varedo
Allegato 2/Y – Tabelle dei canoni per zona omogenea Comune di Vedano Al Lambro
Allegato 2/Z – Tabelle dei canoni per zona omogenea Comune di Veduggio Con Colzano

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Accordo locale "Quadro" per la Provincia di Monza e Brianza

CONIA
f.to Egidio Nardelli
Viale Monza, 418 - 20127 Milano
Tel. 02.2814151
E-mail: conia@hotmail.it

SICET
f.to Giulio Oreggia
Sindacato Inquilini Casa E Territorio
Monza Brianza Lusso

SUNIA Monza Brianza
f.to Mariella Pollara
Via Premuda, 17
20900 MONZA (MB)
Tel. 039.2731201

UNIAT
f.to Natale Salis
Via Campanini, 7 - 20124 Milano
C. F. 97581610157

A.P.E. Monza
f.to Alfonso Nociti

A.S.P.P.I. Comprensorio Brianza
f.to Silvano Lombardo
A.S.P.P.I.

Associazione Sindacale Piccoli
Proprietari Immobiliari
Comprensorio Brianza
Via Luigi Maderna, 4 - SEVESO (MB)
Limitatamente ai Comuni di Agrate B.za,
Brugherio, Biassono, Lissone, Monza, Muggiò,
Veduggio, Lombrico e Vimercate

ASPPI
ASSOCIAZIONE SINDACALE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI
SEDE DI MONZA E PROVINCIA
PRESIDENTE Rag. DIANA QUALI
Via Spalto Piodo, 12 - 20900 Monza (MB)
E-mail: aspimmonza@gmail.com - C.F. 02531560965
Tel. 039.2731201

CONFABITARE
f.to Ardita Stefano
Associazione Proprietari
Monza, Via F. Magellano 21
www.confabitaremonza.brianza.com
380-6829090

CONFAPPPI
f.to Nicola Cusi
Via Ronchielli 47 - MB
Tel. 039.2808003

FEDERPROPRIETÀ
FEDERAZIONE NAZIONALE PROPRIETÀ EDILIZIA
Sede di Milano - Via Francesco Pizzagalli
f.to Pizzagalli Francesca

U.P.P.I.
f.to Filippo Pellegrino
Unione Piccoli Proprietari Immobiliari
SERVIZI IMMOBILIARI

UNIONCASA
f.to Giuseppe Arena

Il presente documento
è riservato ai soli
destinatari e non deve
essere diffuso o
comunicato a terzi
senza autorizzazione
scritta della
Società.

Il presente documento
è riservato ai soli
destinatari e non deve
essere diffuso o
comunicato a terzi
senza autorizzazione
scritta della
Società.

Il presente documento
è riservato ai soli
destinatari e non deve
essere diffuso o
comunicato a terzi
senza autorizzazione
scritta della
Società.

Il presente documento
è riservato ai soli
destinatari e non deve
essere diffuso o
comunicato a terzi
senza autorizzazione
scritta della
Società.

Il presente documento
è riservato ai soli
destinatari e non deve
essere diffuso o
comunicato a terzi
senza autorizzazione
scritta della
Società.

Il presente documento
è riservato ai soli
destinatari e non deve
essere diffuso o
comunicato a terzi
senza autorizzazione
scritta della
Società.

UNIT
Via Campanini, 2 - 20124 Milano
C.F. 02581010152

In rappresentanza dei Comuni degli Ambiti Territoriali

Ambito territoriale di CARATE BRIANZA

f.to Patrizia Lissoni
 Presidente Assemblea dei Sindaci
 Assessore ai Servizi Sociali Comune di Veduggio al Lambro

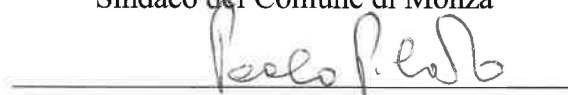
Ambito territoriale di DESIO

f.to Simone Gargiulo
 Sindaco del Comune di Desio



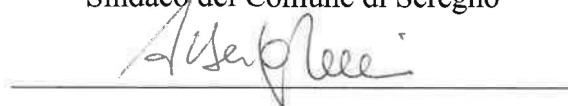
Ambito territoriale di MONZA

f.to Paolo Pilotto
 Sindaco del Comune di Monza



Ambito territoriale di SEREGNO

f.to Alberto Rossi
 Sindaco del Comune di Seregno



Ambito territoriale di VIMERCATE

f.to _____

Sindaco del Comune di _____